

Ordinanza concernente l'indennità degli organi e funzionari

Emanata dal Corpus catholicum in base all'art. 13 cpv. 1 della Chiesa cattolica dei Grigioni dello Stato dei Grigioni il 24 ottobre 1990, parzialmente riveduta il 12 novembre 2003

Art. 1 Corpus catholicum a) diana

I membri del Corpus catholicum e delle sue commissioni percepiscono una diaria di 160.– fr. Se il loro impegno, compreso il tempo impiegato per il viaggio, importa meno di 5 ore, hanno diritto solo alla metà di questa diaria. Lo studio degli atti è retribuito con la diaria.

I membri della commissione di gestione percepiscono la stessa diaria e lo stesso risarcimento delle spese come i membri della commissione di amministrazione.

Il presidente del Corpus catholicum ottiene un supplemento di una diaria completa, rispettivamente delle metà della medesima.

I membri del Corpus catholicum che sono contemporaneamente membri del Gran Consiglio non percepiscono nessuna retribuzione, se la seduta del Corpus catholicum o di una sua commissione avviene durante una sessione del Gran Consiglio.

Art. 2 b) rimborso delle spese

Membri che hanno il loro domicilio fuori di Coira, ma nel territorio di Landquart – Castiel – Churwalden – Rhäzüns – Tamins non percepiscono, per sedute di una mezza giornata a Coira, nessun risarcimento, invece per sedute di un giorno intero un indennizzo di 30.– fr.

Membri che hanno il loro domicilio fuori del territorio di Landquart – Castiel – Churwalden – Rhäzüns – Tamins ricevono 30.– fr. per una seduta di mezza giornata e 45.– fr. per una seduta di una giornata intera.

Questa soluzione viene applicata analogamente per sedute che hanno luogo fuori di Coira.

Quale luogo di domicilio vale il luogo dove sono depositati i documenti personali.

Art. 3 c) rimborso delle spese

Ai membri del Corpus catholicum e delle sue commissioni vengono rimborsate le spese per il viaggio in base al costo del biglietto di prima classe con il treno o del viaggio con la corriera postale.

Membri che con l'uso di mezzi pubblici di trasporto non riescono a compiere il viaggio di andata o ritorno nel giorno della seduta, percepiscono per l'uso di un mezzo privato di trasporto un indennizzo chilometrico secondo la tariffa vigente nel cantone.

Art. 4 Commissione di amministrazione

I membri della commissione di amministrazione percepiscono una diaria di fr. 300.–. Se il loro impegno, compreso il tempo per il viaggio, comporta meno di 5 ore, hanno diritto solo alla metà di questa diaria. Per lo studio degli atti e la preparazione delle proposte alla commissione di amministrazione i suoi membri sono rsarciti con 60.– franchi/ora. Qualora a tale scopo fosse necessario un impiego die tempo superiore a un'ora, ciò va comprovato e annunciato all'istanza di conteggio su modulo speciale.

Quale risarcimento delle ulteriori attività svolta al proprio domicilio per la direzione del rispettivo dipartimento, i membri della commissione di amministrazione percepiscono una retribuzione annua fissa di 4000.– franchi. La retribuzione fissa per il presidente della commissione die amministrazione è stabilita dalla stessa.

I membri della commissione di amministrazione hanno inoltre diritto allo stesso indennizzo per le spese come i membri del Corpus catholicum. In casi speciali possono venir rifuise le spese effettive. Nel caso che l'uso di un veicolo privato è più confacente allo scopo, si può rifondere invece del biglietto anche un indennizzo chilometrico sulle tariffe praticate dal cantone.

Art. 5 Presidente e funzionari della commissione di amministrazione

La commissione di amministrazione fissa la retribuzione per:

- a) il presidente della commissione di amministrazione (supplemento presidiale);
- b) gli attuari del Corpus catholicum, della commissione di amministrazione e della commissione di ricorso;
- c) l'amministratore della cassa;
- d) speciali prestazioni degli organi della Chiesa dello Stato e per incarichi speciali.

Essa orienta il Corpus catholicum sull'importo di queste retribuzioni.

Art. 6 Commissione di ricorso

I membri della commissione di ricorso ricevono le stesse diarie e indennizzi per le spese come i membri della commissione di amministrazione. Il presidente riceve un supplemento di una diaria.

Art. 7 Indice dei prezzi

Se il rincaro, secondo l'indice dell'aumento dei prezzi al consumo, supera il 10%, la commissione di amministrazione può adattare la retribuzione alle mutate condizioni.

Art. 8 Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore mediante l'accettazione da parte del Corpus catholicum e sostituisce le ordinanze del 18 novembre 1980 e del 5 dicembre 1984.